

STATUTO

**CENTRO INFANZIA BABY
BIRBA IMPRESA SOCIALE DI
GILORMINA CHIRICO S.A.S.
IN SIGLA: CENTRO INFANZIA
BABY BIRBA IMPRESA
SOCIALE S.A.S.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CASTEL MORRONE CE VIA
GROTTOLE 44

Numero REA: CE - 257676

Codice fiscale: 03612600613

Forma giuridica: SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 16-04-2010 - Statuto completo	2
--	---

Repertorio n. 193.506 =

Raccolta n. 35.012 =

**ATTO COSTITUTIVO DI IMPRESA SOCIALE
NELLA FORMA DELLA SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE
(Ai sensi del D.Lgs. 24 marzo 2006 n. 155)**

Repubblica Italiana

L'anno **duemiladieci**, il **ventisei marzo**.

In Caserta e nel mio Studio, al corso Trieste n. 83.

Innanzitutto a me **Avv. dr. VINCENZO di CAPRIO** fu Notar Onofrio,
Notaio in Caserta, iscritto al ruolo del distretto Notarile
di Santa Maria Capua Vetere,

S o n o P r e s e n t i

CHIRICO Gilormina, nata a Caserta il diciassette febbraio
millenovecentottanta, codice fiscale dichiarato **CHR GRM 80B57
B963S**;

VIGLIONE Massimo, nato a Castel Morrone il diciassette aprile
millenovecentosettantuno, codice fiscale dichiarato **VGL MSM
71D17 C211D**,

* domiciliati in Castel Morrone alla via Grottole n. 14/b.

Dell'identità personale dei costituiti io Notaio sono certo,
mi richiedono di ricevere il presente atto con il quale con-
vengono e stipulano quanto segue:

PRIMO)= E' costituita ai sensi del D.Lgs. n. 24 marzo 2006 n.
155 una impresa sociale sotto la ragione sociale:

**"CENTRO INFANZIA BABY BIRBA Impresa Sociale
di Gilormina Chirico S.a.s."**

in sigla:

"CENTRO INFANZIA BABY BIRBA Impresa Sociale S.a.s."

SECONDO)= La sede della Società è fissata in

Castel Morrone alla via Grottole n. 14,

con facoltà di aprire altrove sedi secondarie, agenzie, suc-
cursali e punti vendita. Il domicilio dei soci, per quello
che concerne i loro rapporti con la Società, si intende elet-
to, a tutti gli effetti, presso la sede sociale.

TERZO)= La Società non ha scopo di lucro e persegue l'inte-
resse generale della Comunità alla promozione umana e all'in-
tegrazione sociale dei cittadini con particolari finalità di
inserire nell'attività economica svolta dai lavoratori svan-
taggiati o disabili secondo le tipologie ed indicazioni di
cui all'art. 2 del D.Lgs. n. 155/2006 ed ha per oggetto:

* la gestione di scuole, asilo nido, servizi di animazione,
ludoteche e altre strutture educative e ricreative;

* l'organizzazione e la gestione di corsi di formazione pro-
fessionale nei settori di interesse della Società, ottenendo
se del caso i relativi riconoscimenti da parte degli Enti i-
stituzionalmente preposti alla formazione professionale;

* l'attività di istruzione al di fuori della scuola regolare,
corsi di recupero anni scolastici, lezioni private, corsi di
lingue, d'informatica, di musica e ballo.

L'impresa sociale, inoltre, potrà, sempre nel rispetto dello

scopo non lucrativo: partecipare a gare d'appalto, sia pubbliche che private; assumere partecipazione in altre Società aventi scopo analogo od affine con espressa esclusione ai fini di collocamento su mercato; stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe o comunque accessorie alla attività sociale; contrarre mutui passivi, chiedere scoperti bancari ed operare con i medesimi; svolgere qualunque attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale, commerciale e finanziaria necessarie ed utili alla realizzazione dello scopo sociale, nel rispetto della normativa in tema di attività riservate ad iscritti in collegi, ordini o albi professionali; promuovere e sviluppare l'erogazione di servizi sociali a domanda collettiva con particolare riguardo alle fasce sociali povere, svantaggiate ed emarginate, con particolare riguardo alle categorie di cui all'art. 2, paragrafo 1, lettera f) del regolamento CE n. 2204/2002. La Società potrà infine avvalersi di tutte le provvidenze ad agevolazioni di legge, sia regionali che nazionali e comunitaria.

QUARTO)= Il capitale della Società è di

euro diecimila (€ 10.000,00),

e viene assunto e sottoscritto dai soci nelle seguenti misure:

**** da Gilormina CHIRICO,.....per una quota di € 8.000,00;**

**** da Massimo VIGLIONE,.....per una quota di € 2.000,00.**

I soci si danno reciprocamente atto dell'effettivo versamento contanti delle rispettive quote, nelle casse sociali.

Tutti gli eventuali finanziamenti concessi dai soci alla Società devono intendersi effettuati a titolo completamente gratuito, in deroga alla presunzione stabilita dall'art. 1282 Cod. Civ., salvo che non sia diversamente convenuto tra il socio finanziatore e l'Organo Amministrativo. Gli stessi dovranno essere effettuati in conformità alle prescrizioni della Delibera C.I.C.R. 3.3.1994. I soci possono effettuare versamenti in conto aumento di capitale, proporzionalmente alle quote di partecipazione. Tali versamenti si intendono a titolo completamente gratuito, anche se effettuati senza una formale delibera assembleare.

QUINTO)= La durata della Società è fissata fino al

trentuno dicembre duemilaquaranta (31.12.2040)

e si intenderà tacitamente prorogata di cinque anni e così di seguito, di quinquennio in quinquennio, qualora sei mesi prima della scadenza (o di eventuale proroga) uno dei soci non abbia dato disdetta agli altri soci, mediante lettera raccomandata.

SESTO)= Socio accomandatario è Gilormina CHIRICO.

Socio accomandante, con responsabilità limitata alla sua quota di capitale sociale, è Massimo VIGLIONE.

SETTIMO)= La gestione e l'amministrazione, sia ordinaria che

straordinaria, della Società spettano al socio accomandatario, il quale deve possedere in ogni caso i requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza come previsto dall'art. 8 del D.Lgs. n. 155/2006; lo stesso è anche investito della firma sociale e della rappresentanza legale della Società, di fronte ai terzi ed in giudizio. La firma sociale sarà costituita dalla ragione sociale, apposta anche per timbro, seguita dal cenno "l'accomandatario gerente" e dalla sua firma.

OTTAVO)= Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 155/2006, nei termini di legge, l'Organo Amministrativo dovrà redigere e depositare presso il Registro delle Imprese un apposito documento che rappresenti adeguatamente la situazione patrimoniale ed economica dell'impresa, secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita l'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, in modo da rappresentare l'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa sociale. Il bilancio verrà sottoposto agli altri soci a norma di quanto disposto dal codice civile. Per gli atti di ispezione e di sorveglianza della gestione sociale e per l'esame dei libri e degli altri documenti della Società i soci potranno avvalersi dell'opera di un professionista di loro fiducia, il cui nominativo verrà comunicato all'Organo Amministrativo. Nel caso di superamento di due dei limiti indicati nel comma 1, dell'art. 2435 bis c.c., ridotti della metà, della nomina di uno o più sindaci con funzioni di vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile. Infine ai sensi del cennato art. 10 del D.Lgs. n. 155/2006 l'impresa sociale deve, in ogni caso, tenere il libro giornale e il libro degli inventari, in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 2216 e 2217 del codice civile.

L'Impresa sociale, infine:

- a) non potrà distribuire utili;
- b) non potrà distribuire riserve tra i soci, né durante la vita della Società, né successivamente al suo scioglimento;
- c) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della Società, il patrimonio ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale, associazioni e comitati.

NONO)= Le quote dei soci accomandanti possono essere cedute con effetto verso la Società, col consenso dei soci accomandatari. Per la cessione della quota dei soci accomandatari occorrerà il consenso unanime degli altri soci (accomandanti ed accomandatari). Nel caso di morte o di grave malattia di un socio accomandatario che gli impedisca di svolgere la propria attività, i soci provvederanno a nominare, con votazione

unanime, tra gli accomandanti o fra gli eredi del defunto, un

nuovo socio accomandatario. Nel caso di morte di un socio, gli eredi del defunto avranno il diritto alternativo o di continuare nella Società come accomandanti, purché rappresentati da un'unica persona scelta d'accordo fra di essi o per estrazione a sorte, o di essere tacitati della somma rappresentante il valore della quota spettante al loro autore sulla base di un inventario e bilanci con riferimento alla situazione della Società al giorno del decesso.

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo Amministrativo domanda scritta, con i seguenti dati ed elementi:

a) cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza;

b) quota di capitale che intende sottoscrivere.

I soci si impegnano a redigere appositi regolamenti aziendali ove saranno previste forme di coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari delle attività, nonché i diritti dei lavoratori di informazione, consultazione e partecipazione nell'attività d'impresa tenendo presente che per coinvolgimento deve intendersi qualsiasi meccanismo, ivi comprese l'informazione, la consultazione o la partecipazione, mediante il quale lavoratori e destinatari delle attività possono esercitare un'influenza sulle decisioni che devono essere adottate nell'ambito dell'impresa, almeno in relazione alle questioni che incidano direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni e dei servizi prodotti o scambiati.

Il rapporto sociale si fonda sul principio della non discriminazione ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. n. 155/2006.

DECIMO)= Verificandosi, per uno o più esercizi, la perdita di oltre la metà del capitale sociale, ogni socio potrà chiedere lo scioglimento anticipato della Società.

Tale fattispecie, pertanto, è da ritenersi causa di scioglimento, ai sensi dell'art. 2272 C.C.. Sciogliendosi, per qualsiasi motivo, la Società, la liquidazione sarà effettuata dal socio accomandatario gerente al quale saranno conferiti tutti i poteri stabiliti per legge, intendendosi così superata l'ipotesi prevista dall'art. 2275 C.C.. Mancando la sua adesione, i soci provvederanno alla nomina di un liquidatore, con la maggioranza dei due terzi dei voti, determinando nell'atto di nomina le sue attribuzioni, i poteri ed i compensi.

Se, alla data dello scioglimento, non esistessero passività, i soci potranno evitare la fase della liquidazione, ripartendosi le attività esistenti, in proporzione alle quote da ciascuno possedute, detratte, naturalmente, tutte le spese occorrenti per la cancellazione e sue conseguenziali.

Al termine della procedura di liquidazione, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 155/2006, il patrimonio residuo è devoluto ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale, associazioni, comitati, fondazioni ed enti ecclesiastici, se-

condo le norme statutarie. Ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs.

n. 115/2006, in caso di insolvenza, l'impresa sociale sono assoggettate alla liquidazione coatta amministrativa, di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Al termine della procedura concorsuale, il patrimonio residuo è comunque devoluto ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale, associazioni, comitati, fondazioni ed enti ecclesiastici.

UNDICESIMO)= Qualsiasi controversia insorgesse tra i soci, sia tra di essi, sia tra taluno di essi e la Società, circa l'interpretazione e l'esecuzione del presente atto, verrà rimessa al giudizio di tre arbitri amichevoli compositori, due dei quali da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti ed il terzo dai due arbitri così eletti e, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale competente ai sensi dell'art. 810 Codice Procedura Civile.

Gli arbitri giudicheranno ex bono et aequo, senza formalità di procedura e con giudizio inappellabile.

DODICESIMO)= Per tutto quanto non previsto si fa riferimento alle norme previste dal Codice Civile per le Società in accomandita semplice ed al D.Lgs. n. 155/2006 regolante le Imprese Sociali.

Le spese di quest'atto e sue accessorie cedono a carico dei componententi.

Richiesto, io Notaio ho ricevuto quest'atto alla presenza dei costituiti che con me si firmano.

Consta di tre fogli, in parte manoscritti da me Notaio ed in parte scritti con sistema elettronico da persona di mia fiducia, per dieci facciate e del tutto ho dato lettura chiara ai costituiti che, a mia richiesta, lo approvano.

Atto sottoscritto alle **ore undici e trenta minuti**.

Firmati:

CHIRICO GILORMINA

VIGLIONE MASSIMO

VINCENZO di CAPRIO Notaio - segue Sigillo

* * * * *

La presente copia, su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 20, comma 3, del D.P.R. 445/2000, composta di cinque facciate, si trasmette in termine utile di registrazione ad uso del Registro Imprese. Imposta di bollo assolta all'origine per via telematica ai sensi del Decreto 22/02/2007, mediante M.U.I., estesa agli atti e ai documenti trasmessi per via telematica.